

TRIBUNALE PENALE DI VERONA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA
DI ARCHIVIAZIONE EX ART. 410 CPP

INDAGATO: A. F.

PROC. PEN. N.: 24/9898 R.G.N.R.

PM: DOTT.SSA SCHIAFFINO-DOTT.TITO

PERSONA OFFESA: MOUSSA DIARRA

I sottoscritti avv.ta Paola Malavolta del Foro di Verona, difensore di fiducia come da nomina in atti, del sig. D. Diarra, Avv.ta Francesca Campostrini del Foro di Verona difensore di fiducia come da nomina in atti del sig. S. Diarra, entrambi fratelli del defunto Moussa Diarra, e Avv. Fabio Anselmo, del Foro di Ferrara, nella sua qualità difensore di fiducia della Sig.ra D. Sidibe, e Avv. Silvia Galeone, del foro di Ferrara, nella sua qualità di difensore di fiducia della Sig.ra D. Sidibe in qualità di esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore S. Diarra, tutte persone offese in qualità, rispettivamente, di madre e sorella del defunto Moussa Diarra;

premesse che

- il P.M. precedente avanzava richiesta di archiviazione nel presente procedimento penale in data 5/11/2025;
- che in pari data veniva dato agli scriventi difensori avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;
- che, presa visione del fascicolo di indagini, gli scriventi rilevano l'evidente carenza delle indagini espletate su iniziativa del P.M. con riferimento alla responsabilità dell'odierno indagato, nonché la manifesta

contraddittorietà ed illogicità delle valutazioni di fatto e di diritto contenute nella richiesta di archiviazione;

ciò premesso, i sottoscritti difensori ritengono assolutamente non condivisibili le conclusioni del P.m, e pertanto si oppongono alla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona, per i motivi che di seguito si espongono.

1. LE RAGIONI DELLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

La Procura al termine delle 16 pagine della richiesta di archiviazione scrive
“...in conclusione, ben si può sostenere come, nel caso concreto, ricorra senza alcun dubbio la scriminante della legittima difesa, con conseguente necessità di richiedere l’archiviazione della presente notizia criminis: il F. cagionava la morte di Diarra Moussa per esservi stato costretto dalla necessità di difendere la propria vita contro l’aggressione del Moussa posta in essere nei suoi confronti mentre questi impugnava un coltello da cucina, ponendo in essere una difesa chiaramente proporzionata all’offesa; infine, sotto un distinto profilo, si ritiene, comunque, che non sussistano sufficienti ed idonei elementi per sostenere l’accusa in giudizio contro l’indagato F. A., essendo altamente probabile che, nel corso di un eventuale dibattimento, verrebbe verosimilmente pronunciata nei suoi confronti una sentenza assolutoria, quantomeno ai sensi dell’articolo 530 comma due CPP: la notizia di reato, infatti, appare infondata proprio perché gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono in alcun modo di formulare una ragionevole previsione di condanna; peraltro, occorre sempre tenere presente, in primo luogo, che il diritto penale costituisce l’extrema ratio dei rimedi garantiti dal nostro sistema giurisdizionale e, in secondo luogo, che, comunque, nessun pregiudizio sostanziale potrebbe derivare dalla presente

richiesta di archiviazione e dal conseguente decreto, stante la possibilità, in caso di emergenza probatorie, del ricorso all'istituto di cui all'articolo 414 CPP;

Ritengono gli scriventi difensori che le conclusioni, compendiate alle pagg 1-16 della richiesta di archiviazione, non siano altro che un prevedibile sviluppo della posizione già espressa dalla Procura di Verona nelle quarantotto ore seguenti il verificarsi della tragica morte di Moussa Diarra. Non sono confluiti, infatti, nel presente fascicolo di indagini – che pur contiene, incomprensibilmente, la pedissequa e puntuale trascrizione di tutte le conferenze stampa effettuate dal “*Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra*”, sulla cui finalità investigativa è lecito interrogarsi – ben tre comunicati stampa emanati dalla Procura di Verona, che qui si allegano (doc. 1).

Il primo di tali comunicati, diramato congiuntamente dalla Questura e dalla Procura di Verona alle 13.11 di quello stesso 20/10/2024, già delineava gli eventi come ricostruiti nella presente richiesta di archiviazione. Il giorno successivo, alle ore 16.00, la Procura di Verona emanava un secondo comunicato stampa in cui sentenziava che “*Questo ufficio ritiene, sotto il profilo strettamente penale, che l'episodio si inserisca certamente in un contesto di legittima difesa posta in essere dall'appartenente alla polizia di Stato*”, significando come l'Agente autore dello sparo avesse dimostrato

“grande lealtà d’animo, forte senso istituzionale” e fosse persona di “grande esperienza”.

Non sfuggirà al Giudice adito come queste dichiarazioni, espresse a poco più di 24 ore dagli eventi, costituiscano la traccia poi sviluppata dal P.M. precedente nell’opponenda richiesta di archiviazione.

A sostegno di ciò, gli scriventi non possono esimersi dal rilevare come l’indagine, indubbiamente corposa e apparentemente scrupolosa, sia stata sin dalle prime battute priva dell’imparzialità che si richiede alla Pubblica Accusa. Essa emerge bensì parziale, orientata nella ricerca solamente degli elementi in difesa di colui che aveva sparato.

Tuttavia, prima di evidenziare le carenze e la mancanza di imparzialità delle indagini espletate, le scriventi difese ritengono opportuno rilevare i vizi argomentativi presente nelle conclusioni della richiesta di archiviazione.

1.1. L’URGENZA DI METTERSI ALL’INSEGUIMENTO DI DIARRA MOUSSA

Riducendo al suo nucleo fondamentale i termini della questione, i fatti vanno valutati concentrandosi su quanto accaduto nei pochi minuti che hanno preceduto l’uccisione della persona offesa.

Come ricostruito dalla estrapolazione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza della stazione – sulle cui lacune si tornerà in seguito – alle ore 5.00 del 20/10/2024 Moussa Diarra si trovava nella stazione Ferroviaria di Verona Porta Nuova, ove dopo aver danneggiato alcune auto della Polizia di Stato, danneggiava altresì un’anta della biglietteria di Trenitalia. Alle ore 5.35 del medesimo 20/10/2025, spostatosi in Viale Palladio, aggrediva un agente

della Polizia Locale di Verona ivi impegnato in alcuni rilievi post incidente stradale, A. T. Costui si dava alla fuga insieme con il collega D. L.

Da notarsi che il T. riferiva di avere, nel contesto dell'aggressione, estratto la pistola e incamerato il colpo nell'ottica di doversi difendere. Tuttavia, non esplodeva alcun colpo nei confronti di Moussa Diarra, preferendo la fuga. Egli decideva di non esplodere alcun colpo *“garantendo l'incolumità sia dell'aggressore che di eventuali persone che sarebbero potute trovarsi nelle vicinanze”* (V. relazione di servizio D-T). Una volta raggiunta l'auto del collega D., il T. vi saliva a bordo e chiedeva di essere accompagnato presso il locale Pronto Soccorso. Il D. dava comunicazione dell'accaduto alla centrale operativa della Polizia Locale, descrivendo il soggetto (*“ha dei pantaloni verdi ed è africano”*), chiedendo proprio l'intervento della Questura. A quel punto, l'operatore della Centrale Operativa informava il Vice C. B., che chiedeva alla pattuglia di pronto intervento di uscire in soccorso dei colleghi aggrediti.

Si legge nella relazione di servizio del Vice C. B. redatta insieme con l'Ag. Sc. G. F.: **“Immediatamente gli scriventi, in attesa dell'intervento della Polizia di Stato, considerato che ancora non appariva chiara la dinamica degli eventi, prontamente reperivano l'equipaggiamento in uso al Reparto Motorizzato per l'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori, ovvero due mazzette di segnalazione, due caschi per ordine pubblico ed uno scudo, da**

avere a disposizione qualora dovesse esser fronteggiata una situazione di pericolo oltre che per tutela personale”.

Veniva quindi organizzata una ricerca del soggetto segnalato che, purtroppo, dava esito negativo.

Si rappresenta che nel contesto delle summenzionate operazioni, la Polizia Locale allertava la Centrale Operativa della Polizia di Stato. È stata allegata agli atti una sola comunicazione radio, trascritta (V. all. 22 annotazione Questura di Verona p2025/02208648 del 29/08/2025), nella quale effettivamente l’operatore della Polizia Locale non specifica chiaramente la richiesta di intervento (pur avendo potuto, l’operatore della Sala Operativo COC della Questura, carpirne il contenuto dall’interlocuzione in sottofondo fra l’operatore della Polizia Locale ed il suo collega). La telefonata si chiude con l’Operatore della Polizia Locale che dice, rivolgendosi all’operatore del 113, dice: “*Ascolta aspetta un attimo ti richiamo dai....porta pazienza scusa*”.

Sembrebbero non esserci state ulteriori comunicazioni fra la Polizia Locale ed il 113. Tuttavia, ai fini di meglio comprendere se effettivamente la Polizia di Stato fosse stata informata di tale aggressione, si ritiene di indubbio interesse investigativo **acquisire tutte le comunicazioni radio intercorse fra la Polizia Locale e la Polizia di Stato nel giorno del 20/10/2024 dalle ore 5.00 alle ore 13.00,** attività investigativa ulteriore che fin d’ora si chiede.

A questo punto, Moussa Diarra tornerà a vagare fra via Palladio e la Stazione Porta Nuova, dove alle ore 5.47, dopo essere rientrato in Stazione, sembrerebbe aver danneggiato il vetro della Tabaccheria “Relay” (e non, come

erroneamente scrive il PM nella richiesta di archiviazione, alle 5.00, ossia prima dei fatti di Via Palladio).

A questo punto, la ricostruzione di quanto accaduto passa attraverso le dichiarazioni degli agenti Polfer che montavano in servizio verso le 6.50 circa per effettuare il turno che iniziava alle 7.00, fra cui lo stesso indagato F. A.

Secondo quanto concordemente dichiarato da tutti (V. SIT P. del 8.11.2024, R. R. del 25.11.2024, C. G. del 7.11.2024, e D. P. A. del 7.11.2024, nonché R. S. del 30.10.2024 e Interrogatorio F. A. del 20.10.2024), nel corso del consueto “*passaggio di consegne*”, il capo turno smontante Sovr. D. P. comunicava che nella notte un soggetto extracomunitario aveva danneggiato alcune auto della Polizia di Stato e alcune vetrate della stazione; **le immagini, che erano state prontamente scaricate dal sistema di videosorveglianza, venivano fornite tramite whatsapp agli agenti che stavano montando in turno per poterlo eventualmente riconoscere e fermare.**

Tuttavia, si rappresenta che il P.M. procedeva già in data 20.10.2024 al **sequestro del cellulare dell’indagato F. A.**, in relazione al quale veniva effettuato dal CT del P.M. Ing. C. copia ed estrazione forense.

Dal report dell’Ing. C., presente in atti, emerge (pagg. 28-37) che l’indagato era inserito, insieme con S. R. ed altre 12 persone - **di cui si chiede sin d’ora l’identificazione** - in un gruppo Whatsapp dal nome “Squadra Operativa 2”.

In quato gruppo, un tale G., alle ore 6.30.52, scriveva il seguente messaggio: **“stamattina dopo le 5 hanno rotto le vetrate della biglietteria e del tabacchi”**.

Già alle 6.38, il suddetto G. inoltrava una immagine verosimilmente estratta dalle videocamere di sorveglianza che ritraeva proprio Moussa Diarra, cui seguiva una ulteriore immagine dello stesso soggetto alle 6.51. Alle ore 6.45.22

e 6.45.23 lo stesso G. inoltrava in rapida successione le immagini delle vetrate danneggiate.

Ed allora, emergerebbe da quanto sopra che lungi dall'essere stata una indicazione avvenuta nella sala turnisti durante il passaggio di consegne, gli agenti coinvolti e lo stesso F. fossero stati già preavvisati della necessità di intervenire per individuare e fermare Moussa Diarra già dalle 6.38, ossia 20 minuti prima dei fatti e addirittura prima di prendere servizio.

Ciò smentisce, quindi, la genesi assolutamente “*concitata*” dell'intervento che avrebbe condotto alla morte della persona offesa. A detta degli agenti sopra riportati, e dello stesso indagato, infatti, il F., nel medesimo contesto del passaggio di consegne avrebbe visto, dalle finestre dell'ufficio, il Diarra camminare in stazione. **Ciò avrebbe comportato la necessità di intervenire velocemente per raggiungerlo, fermarlo ed identificarlo.** Talmente tanto repentino ed urgente sarebbe stato l'intervento, che ciò **avrebbe impedito all'indagato e al suo collega S. di prelevare le dotazioni necessarie:** non si sarebbero dotati dello sfollagente, che pure richiede soltanto di essere recuperato da una rastrelliera senza ulteriori perdite di tempo, **ed il F. non**

avrebbe proceduto a dotarsi del Taser, pur essendo soggetto abilitato comandato, proprio per il 20/10/2024, all'utilizzo dello stesso.

Questo perché, si è giustificato il F. e hanno dichiarato i suoi colleghi, prelevare il Taser comporta una notevole perdita di tempo (circa 5 minuti).

Ancora, talmente tanta la concitazione di fermare il Diarra, che il F. è uscito in stazione per braccare il ragazzo insieme con S. R.

Sembra essere sfuggito alla Pubblica Accusa l'ordine di servizio del 20 ottobre 2024: la "Squadra 2" era composta da sette persone, con sovrintendente P.; per la vigilanza scalo era comandato l'utilizzo del Taser proprio a F. A. **Con F. A. sarebbe dovuto uscire C. M., cd "Gregario"**: è emerso, infatti, dagli atti di indagine che per l'utilizzo del *taser* sono necessarie due persone: un detentore e un gregario.

Il C. M., gregario, (V. SIT 8/11/2024) ha riferito che nel frangente del passaggio di consegne, era impegnato in bagno per espletare un bisogno fisiologico. **L'urgenza di intervenire avrebbe impedito al F. di attenderlo.**

Si noti bene: tutti gli agenti hanno confermato che non erano a conoscenza del fatto che lo stesso soggetto al cui inseguimento si erano precipitati senza nemmeno dotarsi degli equipaggiamenti a propria (e altrui) tutela, quella notte si era reso autore di una aggressione ai danni della Polizia Locale.

Non può, a questo punto, che sorgere una legittima domanda: l'impellenza di fermare ed individuare un soggetto che **ben due ore prima** si era reso responsabile di alcuni danneggiamenti era così immediata da giustificare che

gli agenti uscissero senza dotarsi di alcun dispositivo di protezione o di deterrenza, e quindi **sostanzialmente esclusivamente armati di una pistola?**

Balza agli occhi di un osservatore imparziale come, viceversa, la Polizia Locale abbia posto in essere una condotta ben più prudente (dotandosi dei necessari dispositivi di protezione), pur a fronte di una palese maggiore urgenza, ossia quella di individuare un soggetto che una manciata di minuti prima si era reso responsabile di una aggressione.

Sul punto sono assolutamente prive di fondamento, e contrarie a qualsiasi logica, le giustificazioni addotte dagli agenti Polfer e dall'indagato, e pedissequamente accolte dal P.M. procedente, ossia che proprio la mancanza di consapevolezza dell'aggressione avvenuta precedentemente avesse portato gli agenti a sottovalutare la necessità di dotarsi di equipaggiamenti a tutela propria e altrui.

Dalle sommarie informazioni sopra indicate, infatti, emerge che tutti gli agenti, avendo individuato il giovane Diarra fare nuovamente ingresso in stazione, si sono precipitati a fermarlo prendendo **“solo il cinturone con la pistola e il cappellino”**, non ritenendo il **“soggetto pericoloso”** in quanto si era reso responsabile “solo” di alcuni danneggiamenti.

Ma i danneggiamenti sono pur sempre atti di violenza: può davvero credersi che il F. A., che ha dichiarato di aver fatto per anni esperienza su strada, definito come un poliziotto di comprovata esperienza, non si sia potuto prefigurare la pericolosità di un soggetto che aveva precedentemente tentato di sfondare una vetrina con una colonnina tendi nastro?.

E soprattutto, se il Diarra in quel momento non era pericoloso – e non lo era, perché gli ultimi danneggiamenti risalivano a un ora e mezza prima e nessuno aveva visto il coltellino nella sua mano (**il F., infatti, ha più volte dichiarato**

di non aver visto il coltello nelle mani di Diarra se non quando era già al suo inseguimento), ed il ragazzo stava solamente camminando in stazione senza tenere atteggiamenti attualmente pericolosi – quale era l’urgenza da fronteggiare, così impellente tale da impedire al F. di prelevare perfino la ricetrasmittente?

A parere di chi scrive, un comportamento come quello dichiaratamente adottato dall’indagato si connota di una gravissima negligenza, imprudenza ed imperizia, che ha sacrificato l’esigenza di tutela propria e altrui ad un mal interpretato “spirito da giustiziere”, che sembrerebbe suscitato dalle comunicazioni a mezzo chat di poco prima. **Tale “ansia da prestazione” ha condotto il F. a esporre se stesso, ed i suoi colleghi, precipitosamente ad un immotivato pericolo, per neutralizzare il quale ha dovuto sparare a morte Moussa Diarra.** Senza che ciò, si ripete, fosse in alcun modo giustificato da una situazione, conosciuta allo stesso, di attuale e contingente necessità di evitare più gravi danni alla vita delle persone.

Non va dimenticato che si sta parlando di operatori delle forze dell’ordine esperti, che dovrebbero essere addestrati a fronteggiare con equipaggiamento adeguato varie situazioni di pericolo e non di un *quivis de populo* che viene sopraffatto dagli eventi.

1.2.LA RICOSTRUZIONE DELLA SPARATORIA CONTRO MOUSSA DIARRA

Scriva il P.M. procedente nella richiesta di archiviazione che *“intorno alle ore 07:00 del 20.10.2024 DIARRA Moussa tornava alla Stazione Ferroviaria di Verona "Porta Nuova" ove veniva avvistato da alcuni Poliziotti del Settore Operativo Polfer di Verona Porta Nuova che avevano appena preso servizio,*

fra cui l'indagato F. A., il quale, assieme al collega Ass.C. R. S., si poneva immediatamente al suo inseguimento al fine di procedere all'identificazione del soggetto che aveva posto in essere i predetti danneggiamenti; i Poliziotti del Settore Operativo Polfer di Verona Porta Nuova erano a conoscenza solo dei danneggiamenti posti in essere dal DIARRA intorno alle 05:00 presso la Stazione Ferroviaria, ma non erano assolutamente a conoscenza dell'aggressione subita dai due Agenti della Polizia Locale verificatasi intorno alle ore 05:35 nei pressi di via Palladio; DIARRA Moussa, che teneva nella mano destra un coltello da cucina avente una lama seghettata della lunghezza pari a circa 11 cm, non si fermava ai richiami dei due Poliziotti, né si dava alla fuga una volta accortosi che i due Poliziotti volevano procedere al suo controllo; il DIARRA, tenendosi sempre ad una distanza molto ravvicinata (entro pochi metri) dall'indagato, aggrediva impugnando il predetto coltello F. A., che non aveva potuto fare altro che utilizzare la sua pistola in dotazione avente già il colpo in canna, esplodendo tre colpi (esplosi a breve distanza, circa mezzo metro), il primo dei quali si disperdeva nell'ambiente, il secondo attraversava il cappuccio del DIARRA terminando la sua traiettoria contro la vetrata posta al centro di Piazzale XXV Aprile (ossia la struttura di accesso ai parcheggi sotterranei della stazione), il terzo attingeva mortalmente il DIARRA al torace dopo aver attraversato il suo avambraccio sinistro ed il marsupio che il DIARRA teneva a tracolla, contenente pure il suo telefono cellulare”.

Ricostruiti così gli eventi in fatto, il P.M. precedente si è determinato alla richiesta di archiviazione individuando nella condotta di F. A. gli elementi per l'operatività della scriminante della **legittima difesa**. Scrive il P.M.: *”alla luce di ciò, nessun dubbio si pone circa la ricorrenza, nel caso concreto, sia del requisito della "attualità del pericolo", sia di quello della "ingiustizia*

dell'offesa", atteso che, dalle indagini esplicate, è emerso con evidenza che il DIARRA, che teneva nella mano destra un coltello da cucina avente una lama seghettata della lunghezza pari a circa 11 cm, con un'aggressività ingiustificata, andava incontro al F., tenendosi sempre ad una distanza molto ravvicinata e non ponendosi alla fuga, ed aggrediva il Poliziotto impugnando il predetto coltello, "che non è meno letale della pistola perché un'arma da fuoco richiede tempo di estrazione e Mira" (c.t. depositata il 20.10.2025 ed in particolare p. 189);

in terzo luogo, perché l'offesa realizzata attraverso l'azione difensiva possa essere giustificata sono necessari, accanto ai caratteri dell'aggressione appena ricordati, anche precisi requisiti della reazione, ossia quelli della necessità, della costrizione (o inevitabilità altrimenti) e della proporzione, requisiti che paiono con certezza ravvisabili pure nel caso di specie; per quanto attiene al requisito della necessità, ciò significa che la difesa deve essere l'unico mezzo possibile per neutralizzare il pericolo (...) infine, è opportuno ricordare che l'accertamento della legittima difesa reale o putativa (e, chiaramente) dell'eccesso colposo richiede un'approfondita valutazione delle circostanze concrete dell'evento, svolta con un criterio ex ante che considera l'esperienza, le percezioni e le conoscenze dell'agente al momento dell'azione difensiva; ciò comporta che il Pubblico Ministero prima ed il Giudice poi non si devono limitare ad una lettura ex post basata su elementi tecnici o ricostruzioni successive, ma devono invece immergersi nel contesto soggettivo e oggettivo specifico in cui si è svolto il fatto, affinché il giudizio sia realistico e proporzionato (cfr. Cass., Sez. IV n. 29558 del 19.8.2025 (...))

in conclusione, ben si può sostenere come, nel caso concreto, ricorra senza alcun dubbio la scriminante della legittima difesa, con conseguente necessità di richiedere l'archiviazione della presente notizia il F. cagionava la morte di DIARRA Moussa per esservi stato costretto dalla necessità di difendere la propria

vita contro l'aggressione del MOUSSA posta in essere nei suoi confronti mentre questi impugnava un coltello da cucina, ponendo in essere una difesa chiaramente proporzionata all'offesa”.

Tale ricostruzione, tuttavia, di fatto accoglie senza valutazioni critiche la versione fornita dall'indagato ed avallata dai suoi colleghi, non tenendo in alcun conto le numerose incongruenze emerse dal confronto con gli atti di indagini.

Tali incongruenze emergono soprattutto dal raffronto fra le immagini della videosorveglianza come ricostruite dalla polizia scientifica e le dichiarazioni rese da F. A., sulla cui genuinità è più che lecito dubitare.

Si evidenzia, infatti, che alle ore 11.37 del 20/10/2024, quando l'indagato rende il proprio interrogatorio, **aveva già potuto vedere quelle immagini di videosorveglianza che solo successivamente saranno acquisite dalla procura, e che la difesa della persona offesa potrà analizzare solo ad aprile del 2025 e che verranno addirittura secretate dalla Procura (dopo esser verosimilmente girate fra gli agenti di tutta la polizia di Stato di Verona già dalle 7.50 del 20/10/2024).**

Dalla Consulenza Tecnica a firma dell'Ing. C., infatti, che ha estrapolato il contenuto del telefono dell'indagato emerge (pag 35) che un tale S. C., nella chat di gruppo “**SQUADRA Operativa 2**”, ove è presente l'indagato, già alle 7.50 invia due video che, dal frame iniziale, sembrano essere proprio le

immagini riprese dalle CAM 72 e 63, sulla base delle quali è stata ricostruita la sparatoria che è esitata nella morte di Moussa Diarra.

Nella medesima chat, alle 10.32 F. A. chiede a S. C. di estrapolare i video “1 minuto prima”; alle 10.34 tale C. risponde: “guarda sto scaricando dalle 04 tutte le telecamere della stazione se ti serve te lo invio subito”, e l’odierno indagato alle 10.35 risponde: “te le chiederò”.

Nella medesima chat, commentando delle immagini, poi recuperate dall’Ing. C., lo stesso S. C. scrive “**eventuali testimoni**” (vv pagg 84-87 Relazione C.). La conversazione prosegue con lo scambio di alcuni post su facebook ed articoli di giornali, e alle ore 11.13 e 11.26 il medesimo C. inoltra altri due video, specificando alle 11.14 che “*appena si libera l’altro sistema ti invio l’ingresso*”.

Ciò significa che non solo F. A., ma verosimilmente tutti gli agenti poi sentiti, avevano visto le immagini della videosorveglianza ben prima delle proprie escussioni, e perfino ben prima che le vedesse la Procura. Ciò non può che far sorgere ben più di un legittimo dubbio sulla genuinità di tutte le dichiarazioni raccolte.

A tal fine, si chiede fin d’ora come ulteriore attività investigazione l’escussione a sommarie informazioni, previa identificazione, di tale S. C., al fine di conoscere chi gli avesse inoltrato i video, e su indicazione di chi

avesse proceduto a scaricare quelle immagini e a trasmetterle all'indagato prima del suo interrogatorio.

In particolar modo, per quanto attiene alle dichiarazioni di A. F. che sono state ritenute totalmente veritiere dal P.M. procedente, si significa quanto segue.

Come sempre, la verbalizzazione riassuntiva non rende giustizia del reale contenuto dell'interrogatorio reso dal F. a 4 ore dai fatti – **ma, come sopra dimostrato, dopo essersi premurato di visionare le immagini** – meglio apprezzabile in tutte le sue sfaccettature dalla visione della videoregistrazione, ed a tal fine se ne chiede sin d'ora come ulteriore attività investigativa la trascrizione integrale.

La visione dell'interrogatorio integrale, infatti, consente di apprezzare alcuni “buchi” nella registrazione, fra cui quello al minutaggio h1.m20, in cui il P.M. ad un certo punto si alza ma non è possibile vedere il frame in cui si risiede. Al netto delle difficoltà di registrazione di cui si dà atto nell'annotazione del 21/10/2024 a firma di A. A., non possono che sorgere dubbi sulla integralità della registrazione.

Al di là di questo, la versione che ne emerge non sembra riscontrata dai fatti, nonostante sia stata accolta dal Pubblico Ministero, **e ha tutta l'aria di essere una aversione “accomodata” proprio per sostenere la tesi della scriminabilità del comportamento per legittima difesa.**

Sintetizzando per meglio comprendere le incongruenze del racconto. il F. riferisce che, individuato il Diarra che camminava in stazione, **“Abbiamo deciso di intervenire. Abbiamo concordato la modalità di intervento con i**

colleghi". Nella versione fornita, la modalità di intervento è decisa in modo dettagliato, coprendo qualsiasi uscita possibile della stazione per evitare di perdere le tracce del soggetto individuato. Ma non si era detto che le modalità dell'intervento erano state così "repentine e concitate" da non consentire l'equipaggiamento?

Una volta individuato il Diarra nel c.d. tunnel lato Milano, il F. ed il S. avrebbero accelerato il passo verso di lui. Solo in quel momento, avrebbe visto che brandiva un coltello nella mano (verosimilmente la destra), e per questo motivo avrebbe urlato "***via via tutti ha un coltello, ha un coltello***", anche per garantire l'incolumità dei soggetti presenti. Solo a questo punto, il soggetto si sarebbe voltato e avrebbe brandito il coltello dal basso verso l'alto per colpire il S., che sarebbe tuttavia riuscito ad evitare il fendente e a defilarsi. In tale circostanza, il Diarra si sarebbe scagliato contro il F. Giunto nell'atrio, sostanzialmente rincorso dal Diarra, il F. sarebbe a quel punto uscito dalla anta di sinistra della seconda porta dell'atrio. Avrebbe cercato di richiudere la porta per mettere un barriera fra sé e l'aggressore, il quale però sarebbe uscito sul piazzale dall'altra anta della porta rimasta aperta e gli sarebbe andato incontro, **stringendolo contro il muro e il cestino** e sempre brandendo il coltello. A quel punto, senza via di fuga, il F. **avrebbe cercato prima di distanziare il Diarra dicendogli "fermati mettilo giù, fermati mettilo giù"**. Poi, vedendo che l'aggressore continuava a minacciarlo, avrebbe estratto l'arma (che l'indagato ha dichiarato di avere sempre con un colpo in canna), e **avrebbe mirato nell'intento di ottenere un effetto deterrente**. Continuando il soggetto ad andargli incontro brandendo il coltello, **avrebbe sparato un primo colpo "fuori sagoma", un colpo sicuro, specificando che "neanche se saltava lo prendeva" (cit.)**. Vedendo che il colpo non era servito a far desistere il soggetto, avrebbe puntato al torace – perché, colpendolo alle gambe


non avrebbe ottenuto l'obiettivo di fermarlo – e avrebbe esploso il secondo colpo. Verificato, però, che il soggetto continuava ad andargli incontro con l'obiettivo di colpirlo col coltello, **essendo consapevole che i proiettili in dotazione sono “camiciati” e quindi, data la conformazione dell'ogiva e la forza di penetrazione, non sortiscono l'effetto di atterrare immediatamente un soggetto che resta reattivo per qualche secondo,** avrebbe sparato il terzo colpo, per evitare di essere lui stesso ferito a morte. A

quel punto Moussa Diarra sarebbe comunque rimasto qualche secondo in piedi prima di cadere in terra.

Una ricostruzione piena di accortezze da parte del F., ma del tutto inconferente con le immagini di videosorveglianza riprese e compendiate nell'elaborato della Polizia Scientifica.


Si evidenzia fin d'ora che la prima parte della narrazione del F., contenente l'aggressione al S., non è visibile, in quanto evidentemente avvenuta in un "angolo cieco".

Tuttavia, dalle immagini della CAM 63, si apprezza Moussa Diarra camminare tranquillo alle ore 7.08.56:




(freccia gialla per indicare Moussa Diarra).

Alle 7.08.58, nella medesima Cam, compaiono F. e S. che corrono dietro Diarra:



(freccia rossa per indicare gli agenti).

Alle 7.08.52, la CAM 74 inquadra attraverso la porta, dall'esterno, Moussa Diarra passare:



Alle 7.09.04 passano i due agenti, con passo sostenuto



In questa fase, nessuno degli astanti nell'atrio da segno di agitarsi, di scappare, o di reagire ad una sollecitazione: F. non ha ancora, quindi, urlato "via, via tutti

ha un coltello ha un coltello”, altrimenti si sarebbe pur apprezzata qualche reazione in qualcuno.

Il secondo agente passa alle 7.09.06. Alle 7.09.11 la stessa telecamera inquadra il capo di qualcuno (verosimilmente il F.) uscire precipitosamente dall’atrio, poi seguito da qualcun altro (avere riguardo alla freccia rossa):



In meno di 5 secondi, quindi, il F., accortosi del coltello, avrebbe gridato a tutti di allontanarsi; a quel punto il Diarra si sarebbe voltato, avrebbe aggredito il

S. che sarebbe riuscito a schivarlo, e si sarebbe poi avventato contro il F., che sarebbe fuggito dalla porta.

È lecito dubitare di tale dinamica, dato il lasso di tempo brevissimo per potersi consumare così come raccontata da F., e che parrebbe viepiù artatamente costruito per giustificare la successiva reazione del F.

Dai successivi frame delle cam 72 e 83, poi, si apprezza lo “scontro” fra l’indagato e la persona offesa: si tratta, tuttavia, di immagini molto sgranate in cui non è possibile, con certezza, in punto di dinamica dell’evento, riscontrare quanto dichiarato dal F. Da tali immagini, però, emergono però delle discrasie innegabili.

In primo luogo, la dinamica di scontro descritta dall’indagato richiede del tempo. Il solo proferire ad alta voce la frase “*fermati mettilo giù, fermati mettilo giù*” richiede, anche a parlare velocemente, almeno 3 secondi. Dal momento in cui il F. esce sul piazzale della stazione (cam 73, ore 7.09.04) a quando Moussa Diarra cade a Terra (7.09.13), trascorrono soli 7 secondi.

Non v’è chi non veda che in 7 secondi, la dinamica descritta dal F., compresa di pausa fra la mira dell’arma ed il primo colpo per verificare l’effetto deterrente della pistola, e poi di una pausa fra un colpo e l’altro per verificare le reazioni del soggetto, non è materialmente realizzabile. **A ciò si aggiunga che il F. ha dato conto di aver anche effettuato delle valutazioni, a sostegno della correttezza del proprio operato:** il primo colpo, quello c.d. “fuori sagoma” (che a parere del CT C. si è disperso nell’ambiente e quindi non ne è rintracciabile la traiettoria), non sarebbe stato esplosivo verso l’alto (come vogliono le regole d’ingaggio) perché il F. avrebbe valutato che la presenza della pensilina ne avrebbe causato un pericoloso rimbalzo. Allo stesso modo,


il secondo colpo il F. ha dichiarato di averlo scientemente esploso verso il torace, al fine di attingere organi vitali, perché ha valutato che “colpendolo alle gambe non lo avrebbe arrestato”.

Tutto ciò in 7 secondi. 7 secondi nei quali l'indagato, a suo dire, non avrebbe avuto possibilità di fuga in quanto sempre stretto fra la porta di ingresso, il muro, ed il cestino.

Dalle immagini, tuttavia, si apprezza che nel momento in cui il F. ha puntato l'arma ed ha sparato, in realtà, non era affatto stretto contro il cestino, avendo la strada libera dietro di sé per eventualmente indietreggiare e scappare:



(con la freccia gialla viene indicato Moussa, appena colpito, e con la freccia rossa il F., che ha appena esploso l'ultimo colpo).



(Anche in questo frame, con la freccia gialla viene indicato Moussa Diarra un attimo prima di venire attinto dal colpo di pistola e con la freccia rossa il F. che, come si vede, è da tutt'altra parte rispetto al muro ed al cestino).

Eppure, al minuto 1h. 14 min della videoregistrazione dell'interrogatorio, sembra essere proprio il Pubblico Ministero ad insistere nel dire che l'indagato si trovava "spalle al muro".

Ed allora, tanto ricostruito e smentito delle dichiarazioni del F., si rendono necessarie alcune precisazioni in merito alla valutazione degli elementi, essenziali per l'operatività della legittima difesa, della necessità della lesione

al bene vita, dell'assenza di un *commodus discessus*, e della proporzionalità fra offesa e difesa.

1. 3. LA NECESSITÀ DELL'USO DELL'ARMA DA FUOCO

L'indagato ha infatti sostenuto di non aver avuto altra alternativa se non esplodere i tre colpi di pistola, uno dei quali rivelatosi fatale, per arrestare l'aggressione di Moussa Diarra.

In primo luogo, si richiamano in questa sede tutte le osservazioni già sopra formulate in merito alla ritenuta necessità di intervenire così tempestivamente da non dotarsi dell'equipaggiamento opportuno. **Se, infatti, il F. avesse avuto a disposizione lo sfollagente od il taser, avrebbe avuto diversi ed ulteriori strumenti per arrestare l'aggressione subita.** Ritiene la scrivente difesa, come sopra già evidenziato, che uscire alla rincorsa di un soggetto potenzialmente pericoloso senza dotarsi di tali strumentazioni, che pure erano a disposizione degli agenti ed addirittura comandati in servizio per quanto riguarda il Taser al F., **sia stato un comportamento gravemente negligente ed imprudente da parte dell'indagato.**

Ce lo dimostra il diverso comportamento tenuto dalla Polizia Locale, e dal Vice C. B., circa un'ora e mezza prima, che si mettono sì alla ricerca del soggetto, non prima di essersi però correttamente equipaggiati.

Sul punto, le giustificazioni fornite paiono del tutto infondate: impiegare il tempo necessario a dotarsi del *taser*, ed aspettare l'agente C., non avrebbe comportato alcuna significativa "perdita di tempo" per il F., a fronte

dell'attualità del pericolo che, *ex ante*, gli stessi dovevano fronteggiare. Tanto ciò è vero che il F., nell'interrogatorio, in punto di mancato utilizzo del taser, riferendo che non era lui, quella mattina, l'agente comandato all'utilizzo del *taser*, quando invece era proprio così, evidentemente consapevole della grave negligenza del proprio comportamento. Negligenza che evidentemente è costata la vita a Moussa Diarra.

Sul punto, ritiene la scrivente difesa che sarebbe opportuno acquisire i registri in merito all'utilizzo del *taser*, per verificare quanti agenti effettivamente lo utilizzino e con quale frequenza, verificando poi presso tali agenti il reale tempo di prelievo.

Ancora più fantasiosa la giustificazione fornita per non aver preso lo sfollagente: posto che è di tutta evidenza che il recupero dello strumento dalla rastrelliera non comportava alcuna perdita di tempo, essendo un gesto velocissimo e che non richiedeva compilazione alcuna di registri, il F. in sede di interrogatorio cerca di nascondere la propria negligenza affermando che "**non è pratico**" dello sfollagente, in quanto è "**un attrezzo che non ama e che non usa mai**" (minuto 00.40), non dandogli sicurezza).

Ci risulta francamente difficile credere che nella sua "**esperienza trentennale**" prevalentemente in strada con le Volanti, il F. non abbia imparato ad utilizzare lo sfollagente. Non facciamo invece fatica a credere che il F. "non ami" lo sfollagente, **preferendo come attrezzo che gli da sicurezza soltanto la pistola.**

Peraltro, tale versione resta contraddetta da diversi ordini di servizio presenti in atti che ne raccomandano il porto, e dalla testimonianza dello stesso S.,

collega che si trovava con lui al momento dell'evento, che riferisce che **avrebbero dovuto averlo e che di solito gli agenti Polfer lo portano sempre.**

Tutto quanto sopra conduce inevitabilmente ad escludere l'operatività della legittima difesa, in considerazione del comportamento del F. che si è volontariamente posto in quella situazione di pericolo, fronteggiata con strumento inadeguato.

Si ricorda, infatti, che ai fini dell'applicazione dell'art. 52 c.p., la determinazione volontaria dello stato di pericolo esclude la configurabilità della legittima difesa non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa (Sez. 1, Sentenza n. 2654 del 9/11/2011, dep. 23/1/2012, Minasi, Rv. 251834).

Nel caso di specie, **l'indagato ha intrapreso un'azione di inseguimento del soggetto repentina e priva delle dovute accortezze senza che vi fossero ragioni di pericolo attuale tali da giustificare una simile sconsideratezza;**

in tale scelta, sproporzionata, ha deciso di non dotarsi del *taser* o dello *sfollagente*, o del giubbotto antiproiettile. La situazione concreta avrebbe dovuto viceversa condurre gli operanti (per professione avvezzi a dette situazioni) a porre in essere comportamenti tali da salvaguardare l'incolumità (quanto meno il bene primario vita) tanto propria, che dell'aggressore.

Il comportamento gravemente negligente dell'indagato, ed imprudente, ha invece fatto sì che si creasse una situazione di pericolo tale in cui è stato sacrificato il bene vita di Moussa Diarra: per tale ragione non è possibile

invocare quella necessità dell'offesa tale da ritenere operativa la scriminante della legittima difesa.

1.4.LA PROPORZIONALITÀ FRA LO STRUMENTO DI OFFESA E LO STRUMENTO DI DIFESA

Vi è di più: nessuno si è interrogato sulla reale portata lesiva del coltello nelle mani di Moussa Diarra, valutazione tuttavia necessaria ai fini della proporzionalità fra mezzo di offesa e strumento di difesa, che nell'ambito di questo procedimento è stata sostanzialmente data per scontata.

Il coltello che teneva Moussa Diarra in mano viene ripetutamente definito "*coltello da cucina*", descritto come avente lama lunga 11 cm a punta. A ben guardare, tuttavia, si tratta tutt'al più di una comunissima **posata da tavola**, col manico in plastica bianco, di inoffensività tale da essere ormai perfino consegnati in aereo. Non pare irrilevante che l'unico teste ad essersi accorto della presenza del coltello, evidentemente talmente piccolo nelle mani di Diarra, sia stato L. G., il quale lo definisce come un "*coltellino da cucina*".

Sulla reale capacità offensiva di una simile posata, soprattutto a fronte dello spessore e della consistenza della divisa dei poliziotti, nulla scrive né il consulente balistico, né la Procura nella richiesta di archiviazione. **Ritiene la scrivente difesa che rappresenti una grave mancanza dell'accertamento tecnico demandato al CT Dott. C., quello di non richiedere una analisi**

anche del suddetto mezzo, valutandone, nelle circostanze di fatto concrete, l'offensività, anche ove si consideri che il tessuto della divisa indossata dai poliziotti è così spessa da protegge da eventi imprevisti, e per forarlo con quel tipo di utensile da tavola servirebbe quantomeno una ventina di minuti!

Non sfuggirà al giudice che una simile, pretermessa valutazione, che si chiede fin d'ora quale ulteriore attività investigativa, è di fondamentale importanza ai fini della valutazione di proporzionalità fra mezzo di offesa e mezzo di difesa, che costituisce uno dei punti cardine della legittima difesa invocata.

Affinché, infatti, sussista la proporzione fra offesa e difesa, occorre effettuare un confronto valutativo, effettuato con giudizio "ex ante", sia fra i mezzi usati e quelli a disposizione dell'agredito che fra i beni giuridici in conflitto (Sez. 1, Sentenza n. 45407 del 10/11/2004, Podda, Rv. 230392): ne consegue che il requisito della proporzione viene, comunque, meno nel caso di conflitto fra beni eterogenei, allorché la consistenza dell'interesse leso sia enormemente più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso ed il danno inflitto abbia un'intensità di gran lunga superiore a quella del danno minacciato (oltre a quella citata in precedenza, vedi Sez. 1, Sentenza n. 47117 del 26/11/2009, Carta, Rv. 245884).

Nel caso di specie è evidente che la posata in questione avrebbe potuto al più causare una lesione non vitale al F., nella peggiore delle ipotesi: in tal caso, nessuna proporzione può sussistere fra una offesa che possa

sacrificare il bene integrità personale, e una difesa che invece sacrifichi il bene vita dell'aggressore.

1.5.LA CONDOTTA ALTERNATIVA LECITA

Infine, di fondamentale importanza la valutazione sul c.d. *commodus discessus* del soggetto agente: avrebbe potuto, il F., fuggire? Tenere una condotta alternativa che non avesse come conseguenza l'uccisione di Moussa Diarra?

Indubbiamente sì.

Come si vede dalle immagini, la via dietro il F. al momento degli spari libera: egli avrebbe potuto agilmente, come fatto dall'agente della Polizia Locale due ore prima, mettere una concreta distanza fra sé e l'aggressore fuggendo.

Inoltre, poco prima dello sparo, il F. veniva raggiunto dal S.: **si vuole veramente scrivere in un provvedimento di un Tribunale italiano che due agenti della polizia di stato non avrebbero potuto tentare di disarmare un soggetto, in evidente stato confusionale, eventualmente anche chiedendo rinforzi con l'ausilio della ricetrasmittente, e che in una dinamica “due contro uno” l'unica soluzione perseguibile fosse sparare a morte?**

E soprattutto, la scrivente difesa, ritiene che alcuna delle condotte asseritamente deterrenti riferite dal F. siano state poste in essere. Il colpo sparato “fuori sagoma”, a parere di chi scrive, non è infatti il primo colpo, quello di cui si

sarebbe disperso il bossolo, ma bensì il primo, che ha raggiunto la vetrata antistante la stazione.

Indubbio, infatti, che si sia trattato di tre spari. Mentre il F. nega che siano stati esplosi in rapida successione (inserendo addirittura un tempo di valutazione delle conseguenze sortite fra un colpo e l'altro), dobbiamo considerare il breve lasso di tempo immortalato dalle videocamere per correttamente ricostruire quanto accaduto, insieme con le dichiarazioni dei testimoni che hanno assistito agli eventi.

L. G. (SIT 20 10 24) riferisce: '*... Ha sparato un primo colpo. In tale frangente sentivo qualcosa che stava dicendo il poliziotto all'altro e poi l'aggressore gli si è avvicinato di nuovo col coltello in mano e il poliziotto ha sparato due colpi*'. Ciò sembrerebbe riscontrato da quanto riferito dal teste P., sentito dalla difesa, il quale ha dichiarato di aver sentito un **primo sparo e dopo un po' altri due colpi.**

I due colpi finali sono stati quindi indubbiamente in rapida successione l'uno dall'altro.

Come sopra dimostrato, non vi sono in 7 secondi i tempi necessari per l'avvertimento a voce, per esplodere un primo colpo fuori sagoma, per verificare la reazione del soggetto e poi esplodere un primo colpo, attendere la reazione, sparare il secondo, ed addirittura attendere qualche istante prima che

il Moussa cada a terra (quando dalle immagini è evidente che il ragazzo cade repentinamente).

Come d'altronde scrive anche lo stesso CT Dott. C., è verosimile che i colpi siano stati sparati in realtà in rapida successione.

Dubbi sorgono anche in relazione al c.d. colpo “fuori sagoma”, ossia quello esploso ad una altezza tale da essere assolutamente sicuro perché, come riferisce il F., “*neanche se saltava lo prendeva*” (v. Video interrogatorio minuto xx).

In realtà, contrariamente alle conclusioni del Dott. C., la scrivente difesa ritiene che il primo colpo, quello descritto c.d. fuori sagoma, non sia il secondo, bensì il primo, che ha attinto il cappuccio di Diarra, e poi ha raggiunto la vetrata antistante la stazione, e pertanto si tratta di un colpo esploso ad altezza uomo che solo per un caso fortuito non ha trafitto Diarra al capo, trapassandone il cappuccio.

A tale conclusione si giunge da una attenta osservazione delle riprese delle videocamere di sorveglianza, come utilizzate anche nella ricostruzione della polizia scientifica, per cui il F. si vede sempre sparare con il braccio teso verso il Diarra e ad altezza uomo.

Ne è dimostrazione la reazione – a caldo, e non studiata – del F. immortalata nel video ripreso dal collega S. A tacere delle perplessità sulla prima preoccupazione dell'indagato (che, con Moussa Diarra ancora vivo e

rantolante si preoccupa, prima ancora di chiamare i soccorsi, di indicare al collega di fare un video e di riprendere il coltello), **l'indagato ripete per ben due volte, su richiesta, di non sapere dove lo avesse colpito.** Tutt'altro, dunque, della mira ragionata e attenta descritta 5 ore dopo al Pubblico Ministero!.

Ciò è riscontrato anche dalle dichiarazioni del collega P. che riferisce: *“Non appena sono arrivato sul posto ho chiesto cosa fosse successo e A. F. mi riferiva che la persona a terra lo aveva poco prima tentato di attingerlo con coltello e lui lo aveva colpito. Non avendo specificato come, gli ho chiesto dove l'avesse preso e F. A. mi rispondeva che non sapeva indicarlo”.*

D'altronde, sul punto del colpo sparato in aria, anche le dichiarazioni del collega S. sono fortemente contraddittorie: in un primo tempo (20/10/2024) egli riferisce di aver visto F. sparare tutti e tre i colpi, un primo rivolto verso l'alto e poi altri due verso quello che definisce “tipo”. Nelle successive sommarie informazioni del 30/10/2024, invece, egli riferisce di non aver visto il primo colpo ma di averlo solo udito e, poi, di aver visto gli altri due colpi esplosi contro il “soggetto”.

A tacere delle perplessità su un colpo sparato verso la vetrata che ben avrebbe potuto attingere un innocente passante (a scapito delle dichiarazioni di F., che ha riferito di essersi sempre assicurato di non

mettere a rischio l'incolumità di terzi), tale condotta è palesemente in violazione di qualsiasi regola di ingaggio.

Sul punto, anche la decisione di non sparare il soggetto alle gambe pare in contrasto con le regole al cui rispetto sono tenute le forze dell'ordine.

Si chiede pertanto sin d'ora di voler disporre come supplemento investigativo l'acquisizione di circolari ministeriali, manuali e ordini di servizio che prescrivano il comportamento dell'agente che si trovi a fronteggiare una aggressione attraverso l'impiego di un'arma da fuoco.

La spiegazione fornita dal F., infatti, è sul punto quanto mai inquietante: egli riferisce che non ha mirato alle gambe perché il soggetto non si sarebbe arrestato, anche per la natura dei proiettili loro in dotazione c.d. "camiciati" che non hanno un effetto immediatamente bloccante del soggetto per la minore energia che conducono.

Per prima cosa, si rileva che tale "*spiegazione*" viene inizialmente suggerita dal verbalizzatore dell'interrogatorio, Ispettore S. S., che per primo, al minuto xx della videoregistrazione dell'interrogatorio, senza che F. vi abbia fatto minimamente cenno, interviene introducendo il tema dei proiettili camiciati, suggerendolo di fatto all'indagato come spiegazione del proprio comportamento. Fino a quel momento, infatti, il F. non vi aveva fatto alcun riferimento, e solo dopo, prontamente cogliendo il suggerimento, vi farà

ricorso come giustificazione e se ne farà anche oggetto di una interessante conferenza che coinvolgerà anche il difensore dell'indagato.

In secondo luogo, una spiegazione come quella del F. vorrebbe dire, sostanzialmente, che in ogni aggressione, le forze dell'ordine non possono far altro che mirare sempre per prima ad organi vitali dei soggetti aggressori a causa dei proiettili loro forniti: si tratterebbe, in sostanza, di una legittima difesa "obiettiva", sempre vera e sempre presente, una sorta di scriminante data per sottintesa.

Ed ancora, in punto di condotta alternativa lecita che il F. avrebbe potuto – e dovuto – tenere, emerge la posizione del S., che ha dichiarato di essersi infilato i guanti, piuttosto che estrarre la pistola: evidentemente nella consapevolezza di poter, agendo, disarmare il Diarra, e quindi valutando che fosse sufficiente proteggersi le mani con i suddetti guanti per arrestare il pericolo esistente. **Il che dimostra che la difesa attraverso i colpi di pistola non era assolutamente né necessaria, né proporzionale.**

Insomma, a fronte delle dichiarazioni del F., abbiamo la descrizione di ben due condotte alternative lecite (la fuga, come fatto dalla Polizia Locale, e l'utilizzo di una protezione alle mani per disarmare il Diarra dalla sua "letale posata")

che l'indagato avrebbe potuto agilmente tenere piuttosto che sparare a morte Moussa Diarra.

Ritiene, pertanto, la scrivente difesa che non sussistano gli elementi per l'operatività della legittima difesa, o quanto meno che l'indagato sia incorso in un eccesso colposo ex art. 55 c.p.

Per stabilire se nel commettere il fatto si siano ecceduti colposamente i limiti della legittima difesa, bisogna prima identificare i requisiti comuni alle due figure giuridiche, poi il requisito che le differenzia: accertata l'inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un preciso contesto spazio temporale e con valutazione ex ante, occorre procedere ad un'ulteriore differenziazione tra eccesso dovuto ad errore di valutazione ed eccesso consapevole e volontario, dato che solo il primo rientra nello schema dell'eccesso colposo delineato dall'art. 55 c.p., mentre il secondo consiste in una scelta volontaria, la quale certamente comporta il superamento doloso degli schemi della scriminante (Sez. 1, sentenza n. 45425 del 25/10/2005, rv. 233352; Sez. 1, sentenza n. 13370 del 5/3/2013, R., Rv. 255268).

Alla luce di questi principi, nel caso in esame, non si ravvisa la sussistenza della legittima difesa: in primo luogo, perché il F. si è volontariamente posto in una situazione di pericolo non equipaggiandosi correttamente, in sprezzo del

pericolo e con animo da “giustiziere”, in linea con la personalità dell’indagato di cui si parlerà più avanti.

Esisteva inoltre la concreta possibilità, da parte dell’agredito, di reagire in modo diverso da quello attuato (avrebbe potuto fuggire, o ferire il Diarra alle gambe, o cercare di disarmarlo),

Infine, lo strumento utilizzato per l’offesa non risulta minimamente proporzionato a quello impiegato nell’atto di offendere dal Diarra.

Per tutto quanto sopra, gli scriventi difensori chiedono che la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. venga rigettata, con formulazione dell’imputazione coatta ex art. 589 c.p. (eventualmente in relazione all’art. 55 c.p.), e che vengano disposti i seguenti supplementi investigativi:

- acquisire tutte le comunicazioni radio intercorse fra la Polizia Locale e la Polizia di Stato nel giorno del 20/10/2024 dalle ore 5.00 alle ore 13.00;
- identificare i membri del gruppo whatsapp di cui faceva parte l’indagato “Squadra Operativa 2”, ed escuterli a sommari informazioni testimoniali in merito a quanto appreso la mattina del 20/10/2024 ed alle modalità con cui sono state estratte e ricevute le immagini che ritraevano

Moussa Diarra prima e dopo la sua morte, immagini trasmesse a mezzo whatsapp;

- in particolare, ai fini di quanto sopra, si chiedere di identificare ed escutere tale S. C.;
- acquisire i registri di utilizzo del taser presso la Polfer, al fine di identificare ed escutere a sommarie informazioni testimoniali gli agenti che ne fanno utilizzo;
- integrazione dell'accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p. che comporti l'analisi della effettiva portata lesiva del coltello nelle mani di Moussa Diarra, parametrato alle condizioni concrete degli eventi;
- acquisizione di circolari ministeriali, manuali e ordini di servizio che prescrivano il comportamento dell'agente che si trovi a fronteggiare una aggressione attraverso l'impiego di un'arma da fuoco

2. LA PERSONALITÀ DELL'INDAGATO

Come l'adito Giudice avrà modo apprezzare, la Procura si è particolarmente profusa a compiere atti di indagine riguardo la PO Diarra Moussa; sono stati acquisiti interi fascicoli riguardanti procedimenti penali archiviati - e persino a carico di omonimi, con nota del Procuratore Capo – e comunicazioni provenienti da autorità straniere. Si è cercato altresì di indagare la condizione di salute di Diarra Moussa.

A ciò si aggiunga che precise e numerose sono state foto e misurazioni riguardanti i danneggiamenti sulle auto della polizia di Stato, le annotazioni sugli episodi accorsi al personale di Polizia Municipale; minuziose le analisi dei liquidi contenuti nello zaino del povero Diarra, così come puntigliose le indagini sui permessi di soggiorno rilasciati allo stesso, sull'attività lavorativa

svolta, sull'abitazione, sulle persone che lo conoscevano: sono state sentite numerose persone con il fine di ricostruire la vita di Diarra Moussa in Italia. Insomma, l'Ufficio di Procura, e la polizia giudiziaria della Polizia di Stato, si sono profusi per ricostruire tutto quanto fosse utile per provare la responsabilità del reato ascritto al morto, estinto fin dal momento dell'iscrizione della notizia di reato a seguito della condotta tenuta dal co-indagato F. **Sul morto si è indagato in modo ineccepibile.**

Nessuna indagine risulta essere stata effettuata, invece, sullo stato di servizio dell'indagato, sul suo trasferimento alla Polfer dalle Volanti presso cui aveva prestato servizio per molto tempo. La sua trentennale esperienza viene sostanzialmente data per scontata, senza che venga proposto alcun accertamento in merito.

Ma vi è di più: a fronte di numerosi accertamenti tossicologici effettuati sul corpo del giovane Diarra, altrettanto non è stato fatto nei confronti dell'indagato. Insomma, volendo leggere fra le righe: era più importante provare che Moussa Diarra fosse un violento, un soggetto "pericoloso", forse anche sotto l'effetto di sostanze al momento dei fatti (cosa smentita), piuttosto che verificare se l'indagato possa aver agito non per legittima difesa, ma mal interpretando il proprio potere ed il proprio ruolo.

Infatti, non sono stati effettuati accertamenti tossicologici sul F.: eppure, persino in seguito ad un semplice incidente stradale la legge impone di effettuare accertamenti sui conducenti.

Se, infatti, è pur vero che in sede di conferimento dell'incarico al medico legale Dott.ssa Bortolotti per gli accertamenti tecnici ex art. 360 c.p.p. era stato

formulato un quesito che comprendeva l'accertamento sullo stato psicofisico di colui che aveva sparato, comprensivo di analisi tossicologiche, è altrettanto vero che tale parte dell'incarico non sembra essere stato espletato, senza che di ciò il P.M. si sia minimamente doluto.

Non si trattava, a ben guardare, di un accertamento peregrino, perché dall'analisi del cellulare del Sig. F. e della valutazione dei tabulati della sua utenza telefonica, emergerebbe un comportamento notturno che potrebbe far lecitamente dubitare della sua totale lucidità al momento in cui è entrato in servizio e si è messo alla rincorsa di Diarra.

Dalla copia forense del cellulare dell'indagato, infatti, è emerso che egli faceva parte di numerose chat WhatsApp, tra le quali una denominata "Pedemonte Alcolica". Oltre a ciò, dall'analisi dei tabulati risulterebbe che egli abbia agganciato con il proprio telefono numerose celle la notte precedente i fatti. Si veda la nota della Questura di Verona del 4/03/2025: **"il 20/10/2024 l'utenza effettuava numeroso traffico sia durante la notte dove agganciava le celle della zona Valpolicella che durante la mattina quando inizia ad agganciare le celle di Verona"**.

Ciò significa che lo stesso, quella notte, ha verosimilmente non dormito, o dormito molto poco, pur montando di turno alle ore 7.00 della domenica successiva: è lecito domandarsi in quali condizioni fosse lo quando ha iniziato il suo servizio, ponendosi alla ricerca di Diarra, la mattina del 20/10/2024.

Stante la mancanza degli accertamenti tossicologici, si ritiene che un ulteriore tema investigativo da indicare alla Procura di Verona sia **l'accertamento della condizione psicofisica dell'indagato, per quanto ricostruibile attraverso fonti testimoniali ed accertamenti tecnici informatici. In particolare, si ritiene di**

interesse investigativo disporre l'audizione della moglie dell'indagato, al fine di ricostruire le sue attività della notte precedente ai fatti, e di eventuali amici che abbiano trascorso la serata e la notte con lui.

Ciò anche perché l'indagato emerge, da alcuni elementi presenti nel fascicolo dell'indagine, avere una **personalità quanto meno incline all'aggressività verbale e alla mancanza di empatia nei confronti dei soggetti fermati o ristretti**, che ben può avere avuto una influenza sulla sua decisione in merito alle azioni di quella mattina. Si tratta, ovviamente, di elementi del tutto pretermessi dalla Procura, che sembra averli completamente ignorati.

Leggendo attentamente il fascicolo del Pubblico Ministero, infatti, è emerso che il nome dell'indagato F. A. era comparso nelle vicende riguardanti proprio la Questura di Verona e compendiate nel procedimento penale RGNR 3569/2022, per cui pende attualmente processo. Il F. ricorre infatti in una informativa proveniente da tale fascicolo di indagine, confluita nel presente procedimento perché inviata dai Pm Boranga e Bisso alla collega Schiaffino, e da questa vistata, già il 21/10/2024.

Si tratta di una indagine, nota alle cronache, del 2022 in cui diversi appartenenti alla Polizia di Stato - Squadra Volanti di Verona sono tutt'ora indagati per diversi reati fra cui tortura, lesioni, peculato, falsificazione di atti pubblici, con aggravanti legate all'odio razziale.

Da trascrizioni di intercettazioni ambientali effettuate in tale indagine emergerebbe che anche F. A. era presente in occasione del compimento di alcuni di questi reati. Egli non risulta poi indagato (se ne sconoscono le ragioni), ma risulta aver pronunciato frasi molto gravi nei confronti di un

arrestato straniero. Contrariamente all'Ufficio di Procura precedente, questa difesa ha ritenuto importante acquisire quelle videoregistrazioni in formato integrale, non limitandosi alla trascrizione brogliacciata confluita nel fascicolo.

Dalla visione delle intercettazioni in questione (che ci si riserva di depositare, doc. 2), in data 9.11.2022 sembrerebbe che proprio "F", alle ore 23.30 applauda e faccia gesti davanti alla stanza degli arrestati. Sembrerebbe poi profferire frasi tipo "*brutta merda*" nei confronti del minorenne che viene invitato a riferire il suo nome e cognome, e sembrerebbe mimare il gesto di sparare contro l'arrestato (che si trova nella stanza dietro il vetro) con il teaser giallo (a dimostrazione della sua capacità di utilizzarlo) che porta in cintura e urlare "*Tua mamma puttana si fa i cavalli*", oltre a bestemmiare ripetutamente (ore 23.45). Egli permane diverso tempo nella stanza coi colleghi, che sembrerebbero altresì aver spruzzato del peperoncino nelle parti intime di un arrestato, senza intervenire. Il clima è degradante, di sopruso, violenze, risate degli agenti, parolacce e bestemmie e disumanità. Intorno poi alle ore 1.30 lo stesso A. F. espressamente, a seguito di un racconto dei colleghi circa un arrestato, dice che "*in tutto il resto del mondo gli avrebbero sparato in fronte*".

Emergerebbe, insomma, una personalità che non si fa remore a sparare.

E d'altronde, un triste riscontro ad una tale descrizione della personalità dell'indagato si rinviene nell'analisi nel cellulare dello stesso. Diffusasi la notizia dell'uccisione di Diarra, infatti, quella stessa mattina i colleghi del F.

si sono affannati a scrivergli di avere piena di fiducia in lui, e a manifestargli il proprio ovvio sostegno.

Ad uno di questi, tale I., alle ore 11.05.43 e **quindi mezz'ora prima di rendere la propria versione al PM**, l'indagato, con "grande lealtà d'animo, forte senso istituzionale" come scritto il 21/10/2024, commenta icasticamente **"...non era antiproiettile"**.

Non v'è chi non veda il cinismo, e la totale mancanza di empatia e respiscienza per quanto accaduto: ciò, in uno con i risultati dell'indagine nel proc. pen. rgnr 3569/2022.

Si ritiene, quanto meno ai fini di meglio valutare la personalità dell'indagato, che sia di interesse per la definizione delle responsabilità in questo procedimento disporre nuove indagini, ed **acquisire tutti gli atti relativi al suddetto precedente episodio, al fine di verificare se vi sono state conseguenze, nel suo stato di servizio, per il coinvolgimento in simili episodi, e quale sia stata la ragione di suo trasferimento dalla Volanti alla Polfer.**

Si chiede pertanto, fin d'ora, che venga disposto come indagine suppletiva l'acquisizione del su stato di servizio.

Infine, questa difesa non può esimersi dal rilevare come stupisce che a fronte di deleghe approfondite sulla persona di Moussa Diarra, una simile

delega non sia stata anche emanata dal P.M. precedente a seguito della presa visione delle inquietanti informative trasmesse dai colleghi.

A fronte di tutto quanto sopra, come poter ritenere l'indagine espletata serena ed imparziale, affidabile e super partes?

D'altronde la scrivente difesa ha sin da subito richiesto con formale istanza alla Procura della Repubblica di Verona che le indagini per il caso Moussa Diarra venissero delegate ad un diverso corpo, menzionando la giurisprudenza CEDU in punto di imparzialità dell'indagine che coinvolga un appartenente alle forze dell'ordine, paventando in mancanza della riassegnazione una potenziale violazione dell'art 6 CEDU qualora il corpo di appartenenza dell'indagato (Polizia di Stato) fosse rimasto quello a cui venivano demandate le indagini. In questo contesto, come più volte affermato dalla Cedu, l'indagine dovrebbe essere svolta da un organo terzo, privo di conflitti di interesse, per garantire l'imparzialità, e non da colleghi dell'indagato.

Polfer, Squadra Mobile, Squadra Volanti, infatti, sono tutte sezioni appartenenti alla Polizia di Stato e alla Questura.

3. LE ULTERIORI LACUNE INVESTIGATIVE

In merito alle indagini richieste da questi difensori al PM ai sensi dell'art 391 bis e ss Si ritiene necessario sentire a sommarie informazioni I. G. che lavorava per il punto vendita "Relay" in data 20 ottobre 2024: lo riferisce M. T. (che ne è la direttrice) nelle sue sommarie informazioni. Sarebbe altresì necessario

sentire a sommarie informazioni anche L. F., citata dal teste S., direttore del punto vendita “Spizzico”.

Ed!

4. LE LACUNE INERENTI LE RIPRESE DI VIDEOSORVEGLIANZA

La Procura, nonostante i numerosi solleciti della difesa delle persone offese, ha consegnato le telecamere agli scriventi solo nell’aprile del 2025, asserendo di non averle visionate prima in quanto numerose ed essendo necessario l’intervento della polizia scientifica di Padova per estrapolare i filmati.

Sul punto si rileva che già dai primissimi comunicati della Procura era evidente, invece, che i filmati delle telecamere fossero già disponibili.

A ciò si aggiunga che dagli atti di indagine emerge che l’indagato e i suoi colleghi avevano, in realtà, preso visione delle immagini registrate, e in alcuni casi ne avevano altresì fatto il download, sia prima che immediatamente dopo la morte di Moussa Diarra.

Si è già detto che parte dell’accaduto non risulta visibile, e che una videocamera (la CAM 73) sembrerebbe non aver registrato (già almeno dal 16/10/2024). **Tuttavia, è lecito domandarsi se le attività di visione e scarico dei filmati effettuate dai colleghi dell’indagato prima e all’insaputa della Procura possano aver contribuito ad alterare parte dei dati registrati, o farne perdere alcuni, sia intenzionalmente che colposamente.**

Nella relazione del 13/11/24, infatti, si descrive compiutamente il funzionamento del sistema di video-registrazione presente presso la Stazione FS. Si ritiene di fondamentale importanza investigativa effettuare un ulteriore

accertamento istruttorio presso proprietario, gestore e manutentore del suddetto sistema di videosorveglianza della Stazione di Verona Porta Nuova, per chiarirne i malfunzionamenti, oltre che disporre un accertamento tecnico informatico che evidenzi se le immagini videoregistrate ed estrapolate presentino manomissioni, tagli, alterazioni di qualsiasi natura.

Con riferimento nello specifico alla CAM73, ritiene la scrivente difesa che ulteriore attività investigativa da disporsi sia l'audizione, previa identificazione, dei soggetti preposti al controllo in live delle telecamere, nonché degli agenti polfer che si sono premurati di scaricare le immagini quella mattina stessa (e diffonderle ai colleghi), al fine di comprendere se il malfunzionamento era stato già rilevato, e cosa sia stato osservato dalla visione in live.

Ritiene inoltre la scrivente difesa l'audizione quale persone informate sui fatti dei soggetti che hanno proceduto all'estrapolazione delle immagini e che sono intervenuti a fronte del malfunzionamento della CAM73, al fine di approfondire quanto riportato nella relazione in questione.

Tra l'altro, si evidenzia che anche la Polizia Municipale ha delle telecamere nel piazzale della stazione e quella principale che punta verso l'entrata della

stazione. Quest'ultima, quella mattina, era puntata invece che sull'entrata della stazione ferroviaria su una panchina che si trova nel giardinetto antistante.

Risulta altresì di fondamentale importanza capire chi e quando ne avesse richiesto lo spostamento, se effettivamente la stessa fosse stata spostata, e se l'odierno indagato ne fosse eventualmente a conoscenza.

**Alla luce di tutte l'argomentazioni sopra esposte, i sottoscritti difensori,
nelle qualità di cui sopra, chiedono**

che il Giudice per le Indagini Preliminari Voglia provvedere agli incumbenti di legge, ex art. 409 e 410 Cpp, richiedendo al PM di svolgere indagini e/o comunque di proseguirle, disponendo le seguenti attività di indagine:

- acquisire tutte le comunicazioni radio intercorse fra la Polizia Locale e la Polizia di Stato nel giorno del 20/10/2024 dalle ore 5.00 alle ore 13.00;
- identificare i membri del gruppo whatsapp di cui faceva parte l'indagato "Squadra Operativa 2", ed escuterli a sommarie informazioni testimoniali in merito a quanto appreso la mattina del 20/10/2024 ed alle modalità con cui sono state estratte e ricevute le immagini che ritraevano

Moussa Diarra prima e dopo la su amorte, immagini trasmesse a mezzo whatsapp;

- in particolare, ai fini di quanto sopra, si chiedere di identificare ed escutere tale S. C.;
- acquisire i registri di utilizzo del taser presso la Polfer, al fine di identificare ed escutere a sommarie informazioni testimoniali gli agenti che ne fanno utilizzo;
- integrazione dell' accertamento tecnico ex art. 360 c.p.p. che comporti l' analisi della effettiva portata lesiva del coltello nelle mani di Moussa Diarra, parametrato alle condizioni concrete degli eventi;
- acquisizione di circolari ministeriali, manuali e ordini di servizio che prescrivano il comportamento dell' agente che si trovi a fronteggiare una aggressione attraverso l' impiego di un' arma da fuoco
- accertare le condizioni psicofisiche dell' indagato, per quanto ricostruibile attraverso fonti testimoniali ed accertamenti tecnici informatici;
- audire la moglie dell' indagato, al fine di ricostruire la notte precedente i fatti, ed eventuali amici a conoscenza di come abbia trascorso la notte del 20/10/2024;
- acquisire tutti gli atti relativi al coinvolgimento di F. A. nel proc. pen. rgnr 3569/2022, al fine di verificare se vi sono state conseguenze, nel suo stato

di servizio, per il coinvolgimento in simili episodi, e quale sia stata la ragione di suo trasferimento dalla Volanti alla Polfer.;

- acquisire lo stato di servizio di F. A.
- effettuare accertamenti investigativi proprietario, gestore e manutentore del suddetto sistema di videosorveglianza della Stazione di Verona Porta Nuova, per chiarirne i malfunzionamenti;
- disporre un accertamento tecnico informatico che evidenzi se le immagini videoregistrate ed estrapolate presentino manomissioni, tagli, alterazioni di qualsiasi natura.

Disporre l' audizione, previa identificazione, dei soggetti preposti al controllo in live delle telecamere, nonché degli agenti Polfer che hanno scaricato le

immagini quella mattina al fine di comprendere se il malfunzionamento della CAM73 era stato già rilevato, e cosa sia stato osservato dalla visione in live.

- Disporre attività istruttoria presso la locale Polizia Municipale, al fine di sapere chi, quando e come avesse disposto lo spostamento della videocamera che riprende l'ingresso della stazione

Qualora invece Codesto Giudice ritenga complete le indagini, Voglia disporre che il PM formuli l'imputazione coatta ex art. 589 c.p., anche ai sensi dell' art. 55 c.p.

Con osservanza.

Verona, lì 20 Novembre 2025

Avv.ta Paola Malavolta

Avv. Francesca Campostrini

Avv. Fabio Anselmo

Avv. Silvia Galeone